

Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale *Omnibus*).

A seguito dell'approvazione definitiva del provvedimento, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha espresso soddisfazione per il recepimento di numerose proposte formulate nel corso del confronto istituzionale con il Ministero dell'Economia e delle finanze. ([Cfr. Comunicato stampa Cndcec del 5 agosto 2026](#)).

Sul piano tecnico, gli interventi accolti riguardano alcuni dei principali istituti della riforma fiscale, con modifiche destinate a incidere sull'operatività di imprese, professionisti e Amministrazione finanziaria.

Tra le misure di maggiore rilievo figura la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la presentazione della certificazione del *Tax Control Framework* per i soggetti che

hanno presentato domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025.

Particolarmente significativo risulta inoltre il **pacchetto di disposizioni dedicate al concordato preventivo biennale (CPB)**, finalizzato ad aumentarne l'attrattività mediante un rafforzamento del sistema premiale e una revisione delle cause di decadenza. Tra gli interventi segnalati figurano:

- la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che rinnovano l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027;
- l'eliminazione delle maggiorazioni degli acconti;
- l'estensione del ravvedimento speciale al periodo d'imposta 2023;
- la razionalizzazione delle cause di decadenza, con l'eliminazione della decadenza collegata alla presenza di debiti tributari e contributivi scaduti al 31 dicembre dell'anno precedente l'adesione;
- la possibilità di sanare errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.

Di particolare interesse sistematico risultano anche le disposizioni volte a rafforzare il principio della certezza del diritto nell'attività accertativa. Il decreto introduce infatti correttivi destinati a incidere su consolidati orientamenti interpretativi, prevedendo, tra l'altro:

- la decorrenza del termine di accertamento dei componenti negativi a efficacia pluriennale dal primo esercizio di deduzione;
- la limitazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa ai soli casi di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati ovvero di componenti negativi inesistenti;
- la tipizzazione dei presupposti dell'accertamento fondato sull'antieconomicità dell'operazione,

subordinandolo alla presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ovvero a una manifesta e rilevante difformità tra corrispettivo e valore normale del bene o del servizio.

L'attenzione si sposta ora sulla pubblicazione del decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale*, dalla quale decorrerà l'efficacia delle nuove disposizioni secondo i rispettivi regimi transitori previsti dal provvedimento.